

Allegato 1)

CAPITOLATO SPECIALE DI APPALTO

**PROCEDURA NEGOZIATA, SENZA PREVIA PUBBLICAZIONE DI BANDO, PER LA FORNITURA
DI PRODOTTI PER NUTRIZIONE PARENTERALE OCCORRENTI ALL'AZIENDA PROVINCIALE
PER I SERVIZI SANITARI DI TRENTO**

- PARTE AMMINISTRATIVA -

Sommario

Art. 1 -	Oggetto	- 3 -
Art. 2 -	Caratteristiche della fornitura	- 3 -
Art. 3 -	Contratto e spese	- 3 -
Art. 4 -	Durata	- 4 -
4.1	<i>Opzione di rinnovo</i>	- 4 -
4.2	<i>Opzione di proroga tecnica</i>	- 4 -
Art. 5 -	Prezzo	- 4 -
Art. 6 -	Obblighi a carico dell'appaltatore	- 4 -
6.1	<i>Stipula del contratto</i>	- 4 -
6.2	<i>Modalità di fornitura</i>	- 5 -
6.3	<i>Consegna</i>	- 5 -
6.4	<i>Anomalie del prodotto</i>	- 5 -
6.5	<i>Sostituzione proposta per indisponibilità o miglioria</i>	- 5 -
6.6	<i>Nuove o modificate esigenze e innovazioni tecnologiche</i>	- 6 -
Art. 7 -	Obblighi a carico dell'APSS	- 6 -
7.1	<i>Verifiche e controlli</i>	- 6 -
7.2	<i>Contestazione prodotto non conforme</i>	- 6 -
Art. 8 -	Garanzia definitiva	- 7 -
Art. 9 -	Modalità di fatturazione e pagamento	- 7 -
9.1	<i>Verifiche di conformità</i>	- 7 -
9.2	<i>Fatturazione</i>	- 8 -
9.3	<i>Tempi e modalità dei pagamenti</i>	- 8 -
9.4	<i>Interessi di mora</i>	- 8 -
9.5	<i>Conto corrente dedicato e regolarità del fornitore</i>	- 8 -
9.6	<i>Fatturazione del corrispettivo per R.T.I.</i>	- 8 -
9.7	<i>Ritenuta 0,50%</i>	- 9 -
Art. 10 -	Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari	- 9 -
Art. 11 -	Sospensione dell'esecuzione del contratto	- 9 -
Art. 12 -	Varianti contrattuali	- 9 -
Art. 13 -	Subappalto e cessione	- 9 -
Art. 14 -	Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore	- 10 -
Art. 15 -	Inadempimenti e penalità	- 10 -
Art. 16 -	Risoluzione del contratto	- 11 -
Art. 17 -	Recesso	- 12 -
Art. 18 -	Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi	- 12 -
Art. 19 -	Elezione di domicilio dell'appaltatore	- 13 -
Art. 20 -	Responsabile del procedimento	- 13 -
Art. 21 -	Direttore dell'esecuzione del contratto	- 13 -
Art. 22 -	Trattamento dei dati personali	- 13 -
Art. 23 -	Normativa anticorruzione	- 14 -
Art. 24 -	Responsabilità	- 15 -
Art. 25 -	Definizione delle controversie	- 15 -
Art. 26 -	Norma di chiusura	- 15 -

Art. 1 - Oggetto

L'appalto ha per oggetto la fornitura, tramite procedura negoziata senza bando, di kit e filtro per Siframix, sacche vuote ed elettroliti utilizzati nell'allestimento automatizzato di formulazioni galeniche magistrali per nutrizione parenterale occorrenti dell'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento (APSS).

La fornitura è suddivisa in 4 lotti:

- Lotto 1A: Kit per sistema Siframix
- Lotto 1B: Perforatore per flacone ad alto flusso
- Lotto 1C: Linea aggiuntiva per modulo M31

- Lotto 2: Sacca vuota monocomparto 150 ml

- Lotto 3A: Sacca vuota in EVA a doppio comparto 500+150 ml
- Lotto 3B: Sacca vuota in EVA a doppio comparto 1200 + 400 ml
- Lotto 3C: Sacca vuota in EVA a doppio comparto 3000 + 500 ml

- Lotto 4A: Sodio cloruro 3 mEq/ml
- Lotto 4B: Sodio lattato 2 mEq/ml
- Lotto 4C: Magnesio solfato 1 mEq/ml
- Lotto 4D: Calcio cloruro 1,5 mEq/ml
- Lotto 4E: Potassio acetato 3 mEq/ml
- Lotto 4F: Glucosio 50%

Art. 2 - Caratteristiche della fornitura

La fornitura di cui all'art. 1 ha esecuzione presso la U.O. di Farmacia Ospedaliera Nord dell'Ospedale S. Chiara di Trento – Largo Medaglie d'Oro, 9 – Trento.

La fornitura comprende:

- i prodotti occorrenti per soddisfare il fabbisogno indicato all'art. 1 del capitolato tecnico;
- l'adeguamento dei prodotti alle innovazioni e/o miglioramenti tecnologici che dovessero essere agli stessi apportati nel corso di esecuzione contrattuale.

Art. 3 - Contratto e spese

Sono considerati parte integrante e sostanziale del contratto d'appalto:

1. il capitolato speciale d'appalto (parte amministrativa e parte tecnica);
2. la documentazione tecnica dell'Appaltatore;
3. l'offerta economica dell'Appaltatore;
4. altri eventuali allegati.

Il contratto viene stipulato mediante scambio di corrispondenza, secondo gli usi commerciali.

Eventuali spese contrattuali (imposta di bollo, tasse di registrazione, ...) sono a carico dell'Appaltatore.

Trattandosi di mera fornitura, ai sensi dell'art. 95 comma 10 del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, non è richiesto di indicare i costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, parimenti ai sensi dell'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n. 81 del 2008 non sussiste l'obbligo di redazione del DUVRI.

Art. 4 - Durata

Il contratto ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di stipulazione del contratto stesso o da data successiva individuata entro un termine massimo di un mese.

Ove sussistano oggettive ragioni d'urgenza, in conformità a quanto previsto dall'art. 32, comma 8, del D. Lgs. n. 50/2016, l'APSS ha la facoltà di disporre l'avvio del contratto in via anticipata rispetto alla stipulazione, con apposita comunicazione da far pervenire all'Appaltatore stesso tramite PEC.

4.1 Opzione di rinnovo

L'APSS si riserva la facoltà di rinnovare il contratto, alle medesime condizioni, per una durata pari a 2 (due) anni. L'opzione di rinnovo è riservata in via esclusiva all'APSS ed avviene agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni di cui al contratto originario.

4.2 Opzione di proroga tecnica

La durata del contratto in corso di esecuzione può essere modificata per il tempo strettamente necessario alla conclusione delle procedure necessarie per l'individuazione del nuovo contraente ai sensi dell'art. 106, comma 11, del D. Lgs. n. 50/2016, per una durata massima pari a 180 giorni. In tal caso l'Appaltatore è tenuto all'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto agli stessi – o più favorevoli – prezzi, patti e condizioni.

Art. 5 - Prezzo

Il prezzo della fornitura, alle condizioni tutte del presente capitolato, si intende offerto dall'Appaltatore in base ai calcoli di propria convenienza, a tutto suo rischio. Il prezzo offerto si intende comprensivo del costo dovuto all'imballaggio, al trasporto, allo scarico a terra ed ogni ulteriore onere accessorio anche di natura fiscale, ad esclusione dell'IVA, che deve essere addebitata sulla fattura a norma di legge.

Per l'eventuale adeguamento prezzi si fa riferimento alla normativa in vigore.

Art. 6 - Obblighi a carico dell'appaltatore

6.1 Stipula del contratto

La stipula del contratto ha luogo a seguito dell'adozione del provvedimento di aggiudicazione nel rispetto della normativa vigente e di quanto previsto nella lettera di invito.

La stipula del contratto da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza ed accettazione delle norme che regolano il presente appalto, nonché delle condizioni che attengono all'esecuzione della fornitura.

La stipula del contratto da parte dell'Appaltatore equivale altresì a dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione della fornitura.

In caso di mancata ottemperanza a quanto sopra, o qualora, a seguito dei controlli, venisse accertato che l'Appaltatore si trova in una delle condizioni che non consentono la stipulazione di contratti con la Pubblica Amministrazione, l'aggiudicazione è annullata e l'APSS ha il diritto di richiedere il risarcimento dei danni conseguenti alla mancata conclusione dell'accordo.

Le eventuali sostituzioni dei legali rappresentanti della Ditta che si dovessero verificare nel corso del contratto devono essere immediatamente comunicate all'APSS.

6.2 Modalità di fornitura

Gli ordinativi dei prodotti sono effettuati secondo le necessità dagli Uffici competenti in base all'organizzazione aziendale, applicando il prezzo di offerta. La fornitura dei prodotti deve essere effettuata entro 15 (quindici) giorni dalla data dell'ordinativo, il cui numero deve poi essere riportato sulle bolle di consegna e sulla distinta di accompagnamento delle fatture. In caso d'urgenza la consegna deve essere effettuata entro 48 (quarantotto) ore solari dalla richiesta. Il quantitativo dei prodotti indicato nell'ordinativo di fornitura è vincolante per l'Appaltatore. I prodotti oggetto della fornitura, per il quale è prevista una scadenza, devono avere un periodo residuale di validità pari ai 3/4 dell'intero periodo di durata del lotto.

6.3 Consegna

I prodotti devono pervenire in idoneo imballo atto a garantire il prodotto da eventuali danni che possano pregiudicarne le qualità. Gli imballaggi devono essere costituiti, ove possibile, da materiali riciclabili.

Il materiale deve essere accompagnato da una distinta con l'esatta indicazione della quantità e descrizione del prodotto fornito con numero di lotto e data di scadenza e deve essere consegnato, franco di ogni rischio e spesa (imballo e trasporto compresi), presso le strutture e negli orari indicati dall'APSS.

L'Appaltatore è tenuto all'esecuzione a regola d'arte, secondo gli usi commerciali, della consegna dei prodotti oggetto del presente capitolato. Nell'esecuzione l'Appaltatore è tenuto alla diligenza e ad una particolare attenzione qualitativa derivante dalla caratteristica sanitaria ed ospedaliera della fornitura, adottando tutte le precauzioni necessarie per la perfetta conservazione della merce durante il trasporto, in linea con quanto previsto dalla normativa e nel rispetto di quanto previsto e dichiarato in scheda tecnica relativamente alle modalità di conservazione.

6.4 Anomalie del prodotto

La presa in consegna e il regolare utilizzo dei prodotti non esonerano l'Appaltatore da responsabilità per eventuali difetti ed imperfezioni che non siano emersi al momento della consegna, ma vengano accertati al momento dell'impiego. Nel caso si evidenzino frequenti vizi ed imperfezioni durante e/o successivamente all'impiego, l'Appaltatore ha l'obbligo, a richiesta dell'APSS, di sottoporre a verifica, a proprie spese, il prodotto contestato e sostituirlo qualora risultasse non idoneo.

6.5 Sostituzione proposta per indisponibilità o migliore

Nel caso in cui, durante il periodo di validità e di efficacia del contratto, l'Appaltatore non fosse più in grado di garantire la consegna dei prodotti offerti in sede di gara, a seguito di ritiro degli stessi dal mercato da parte del produttore dovuto a cessazione della produzione, il fornitore deve obbligatoriamente:

- darne comunicazione scritta all'APSS con un preavviso di almeno 30 (trenta) giorni;

- indicare, pena la risoluzione del contratto, il prodotto avente equivalenti o migliori caratteristiche tecniche, cliniche, prestazionali e quali/quantitative che intende proporre in sostituzione di quello aggiudicato alle medesime condizioni economiche o, eventualmente, a condizioni economiche migliori, specificandone il confezionamento ed allegando congiuntamente la relativa scheda tecnica debitamente sottoscritta, tutte le dichiarazioni/certificazioni richieste in fase di offerta per il prodotto sostituito nonché, se previsto, il campione del prodotto proposto in sostituzione.

L'APSS procede, quindi, alla verifica dell'equivalenza del prodotto offerto in sostituzione di quello aggiudicato con quanto dichiarato nella eventuale nuova scheda tecnica e, in caso di accettazione, provvede a comunicare all'Appaltatore gli esiti di detta verifica. In caso di esito negativo della verifica del prodotto proposto in sostituzione, l'APSS ha la facoltà di risolvere il contratto.

Eventuali variazioni nelle caratteristiche dei prodotti aggiudicati o sostituzioni dovute ad aggiornamenti tecnologici, vanno previamente autorizzati dal Servizio Acquisti e Gestione Contratti al quale va indirizzata ogni documentazione occorrente per la valutazione del prodotto. E' vietata pertanto la sostituzione del prodotto non preventivamente autorizzato, che verrà di conseguenza reso al fornitore.

6.6 Nuove o modificate esigenze e innovazioni tecnologiche

Oltre al materiale indicato, l'Appaltatore è tenuto alla fornitura anche di altri prodotti che dovessero essere ordinati per far fronte a nuove o modificate esigenze, in aggiunta o sostituzione di quelli specificatamente richiesti. Per tali prodotti si applica l'aliquota di sconto esposta in offerta economica sul listino vigente al momento della nuova o modificata esigenza.

L'Appaltatore è tenuto altresì ad aggiornare, senza costi aggiuntivi, le forniture aggiudicate con le innovazioni successivamente disponibili, previa verifica ed accettazione da parte dell'APSS.

Art. 7 - Obblighi a carico dell'APSS

7.1 Verifiche e controlli

L'APSS provvede a controlli e verifiche al ricevimento della merce.

In caso di impossibilità a procedere ad un accurato controllo, a causa dell'imballaggio e/o per la consegna del materiale tramite corriere, il ricevimento avviene "con riserva di successivo controllo". Anche a consegna avvenuta ed accettata, ove emerga qualche vizio, difetto o comunque mancata corrispondenza ai requisiti previsti, la merce viene contestata e quindi respinta all'Appaltatore che deve sostituirla con altra della qualità prescritta, entro 48 ore solari dalla contestazione.

L'APSS può effettuare in ogni tempo i controlli ritenuti necessari a garantire la qualità della fornitura e del servizio prestato, la corrispondenza degli stessi alle norme di legge e regolamentari in vigore, nonché la corrispondenza fra la prestazione dell'Appaltatore e quanto previsto dal capitolato o dichiarato in sede di gara.

7.2 Contestazione prodotto non conforme

L'APSS evidenzia le eventuali "non conformità" riscontrate rispetto agli obblighi contrattuali in forma scritta e l'Appaltatore è chiamato a rispondere nei tempi e nei modi specificati, evidenziando le azioni correttive che intende porre in essere.

Nel caso l'Appaltatore rifiuti o non proceda immediatamente alla sostituzione del materiale

contestato, l'APSS procede direttamente all'acquisto, a libero mercato, di uguali quantità dei prodotti che avrebbero dovuto essere consegnati, addebitando l'eventuale differenza di prezzo che ne derivasse all'Appaltatore, oltre alla rifusione di ogni altra spesa e/o danno.

Il materiale contestato deve comunque essere ritirato dall'Appaltatore entro 7 (sette) giorni, naturali e consecutivi, dalla contestazione; in caso contrario, l'APSS ne può disporre il trasporto di reso addebitando gli oneri all'Appaltatore.

Quando il materiale fornito, anche se accettato per esigenze urgenti, risulti non corrispondente ai requisiti prescritti, tale da legittimare la svalutazione, l'APSS ne dà comunicazione all'Appaltatore ed effettua sugli importi fatturati una detrazione pari al minor valore riconosciuto al materiale stesso.

L'APSS si riserva infine, ove le "non conformità" evidenziassero oggettivamente i presupposti di gravi inadempienze contrattuali, la facoltà di risolvere il contratto.

Art. 8 - Garanzia definitiva

All'Appaltatore è richiesto un deposito cauzionale definitivo ai sensi dell'art. 103 del D.Lgs. 50/2016, pari al 10% dell'importo contrattuale preferibilmente con uno dei seguenti modi:

- fideiussione bancaria;
- polizza assicurativa rilasciata da compagnia autorizzata.

I relativi documenti devono contenere e prevedere:

- la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale;
- la rinuncia all'eccezione di cui all'art. 1957, comma 2 del codice civile;
- l'operatività della garanzia medesima entro 15 (quindici) giorni, a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- validità fino ad espresso svincolo da parte dell'amministrazione.

Si precisa che la fideiussione bancaria deve essere presentata in regola con la disciplina prevista per l'imposta di bollo dal DPR 642/1972.

La cauzione è svincolata al termine del rapporto contrattuale, dopo la definizione di tutte le ragioni di debito e credito, oltre che di eventuali altre pendenze.

Si applicano le riduzioni della garanzia previste dall'art. 93, comma 7 del D.Lgs. 50/2016.

Qualora l'ammontare della garanzia dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore deve provvedere al reintegro della stessa.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel comma precedente l'APSS ha facoltà di dichiarare risolto il contratto previa comunicazione all'Appaltatore mediante PEC.

Nel caso di integrazione del contratto, l'Appaltatore deve modificare il valore della cauzione in misura proporzionale all'importo contrattualmente fissato nell'atto aggiuntivo, alle stesse condizioni di cui al presente articolo.

Art. 9 - Modalità di fatturazione e pagamento

9.1 Verifiche di conformità

I pagamenti sono disposti previa verifica di conformità in corso di esecuzione secondo le modalità previste dalla normativa vigente, al fine di accertare la regolare esecuzione della fornitura rispetto alle condizioni e ai termini stabiliti nel contratto e nel presente capitolato.

9.2 Fatturazione

Le fatture, in formato esclusivamente elettronico, a partire dal 31 marzo 2015, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 1, comma 209, Legge 24 dicembre 2007, n. 244, devono essere intestate all'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari di Trento, specificando la sede e la struttura ordinante con indicazione del numero e della data dell'ordine dell'APSS. Le fatture devono essere inviate all'indirizzo I.P.A. indicato nel medesimo ordine. In considerazione del fatto che l'APSS rientra nel regime di cui all'art.17-ter del D.P.R. 633/1972, così come modificato dalla L. 190/2014 (tranne per le ipotesi espressamente previste dalla legge IVA per le quali si rende applicabile il regime di inversione contabile), le fatture emesse per la fornitura di beni e servizi rientranti nel predetto regime devono riportare in calce l'annotazione "SCISSIONE DEI PAGAMENTI" così come disposto dall'art. 2 del D.M. 23/1/2015.

9.3 Tempi e modalità dei pagamenti

Il pagamento del materiale regolarmente ritirato e per il quale non siano sorte contestazioni è effettuato tramite il Tesoriere dell'APSS - Unicredit sede di Trento - entro il termine di 60 (sessanta) giorni dal ricevimento della fattura, così come previsto dal D.Lgs. 231/2002, sul conto corrente dedicato indicato dall'Appaltatore. Per data di pagamento si intende quella di consegna del mandato al suindicato Tesoriere.

9.4 Interessi di mora

Gli interessi moratori per ritardato pagamento previsti dal D.Lgs. 231/2002, ai sensi dell'art. 4 del medesimo decreto, come sostituito dal D.Lgs. 192/2012, decorrono automaticamente dal giorno successivo alla scadenza del termine per il pagamento.

La richiesta è considerata valida agli effetti del pagamento solo se riferita ad un'obbligazione già giuridicamente esistente e, quindi, solo se inviata in data successiva alla scadenza del termine di pagamento di cui al presente articolo. Le richieste inviate in data antecedente alla scadenza del termine, pertanto, non sono considerate titolo idoneo per procedere al pagamento degli interessi moratori.

Il tasso convenzionale concordato per gli interessi è determinato nella misura definita dalla normativa vigente (art. 5, comma 2, D.Lgs. 231/2002 e successive modificazioni ed integrazioni).

Richiamato il punto 8.3 del presente capitolato, si ribadisce che non è possibile rivalersi su eventuali interessi moratori qualora nel documento di trasporto e/o in fattura non siano riportati gli estremi dell'ordine (numero e data ordine) dell'APSS.

9.5 Conto corrente dedicato e regolarità del fornitore

Qualsiasi pagamento inerente il contratto oggetto della presente procedura di affido rimane sospeso sino alla comunicazione del conto corrente dedicato, completo di tutte le ulteriori indicazioni di legge, rinunciando conseguentemente ad ogni pretesa o azione risarcitoria, di rivalsa o comunque tendente ad ottenere il pagamento e/o i suoi interessi e/o accessori ai sensi della Legge n. 136/2010. I pagamenti sono subordinati alla regolarità contributiva e fiscale del fornitore (Inps, Inail, Cassa edile e Amministrazione fiscale), secondo la normativa vigente.

9.6 Fatturazione del corrispettivo per R.T.I.

Nel caso di raggruppamenti temporanei di imprese, la fatturazione del corrispettivo deve corrispondere alle quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, eventualmente modificate secondo le disposizioni del successivo art. 14, comma 2. La mancata corrispondenza tra la fatturazione e le quote di partecipazione al raggruppamento note alla stazione appaltante, comporta la sospensione del pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

9.7 Ritenuta 0,50%

In conformità all'art. 30, comma 5 bis, del D.Lgs. n. 50/2016, sull'importo netto progressivo delle prestazioni è operata una ritenuta dello 0,50 per cento; le ritenute possono essere svincolate soltanto in sede di liquidazione finale su richiesta dell'Appaltatore, dopo l'approvazione da parte dell'APSS del certificato di verifica di conformità, previo rilascio del documento unico di regolarità contributiva.

Art. 10 - Obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari

Ai fini della tracciabilità dei flussi finanziari ai sensi della L. 136/2010, l'Appaltatore è obbligato a:

- utilizzare, per i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti nelle spese generali, nonché quelli destinati alla provvista di immobilizzazioni tecniche, bonifici bancari o postali ovvero altri strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, anche se questo non è riferibile in via esclusiva al presente appalto;
- comunicare all'APSS il numero del conto o dei conti correnti bancari o postali utilizzati per la registrazione di tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto e le generalità delle persone delegate ad operare su di essi;
- indicare in ciascuna transazione relativa al presente appalto (ad es. pagamenti a subcontraenti) il codice CIG assegnato al contratto;
- inserire in tutti i sub-contratti relativi al presente contratto la clausola in cui i sub-contraenti assumono il rispetto degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010, a pena di nullità assoluta dei contratti in caso di mancanza;
- comunicare all'APSS ed al Commissariato del Governo di Trento l'eventuale inadempimento degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla L. 136/2010 da parte di propri sub-contraenti, con contestuale risoluzione del contratto.

In caso di futura modifica della suddetta normativa inerente la tracciabilità dei flussi finanziari, durante il periodo di validità del contratto, si intendono qui richiamate le norme eventualmente sopravvenute, ai sensi dell'art. 1374 cc.

Art. 11 - Sospensione dell'esecuzione del contratto

Per la disciplina della sospensione del contratto si applica l'art. 107 del D.Lgs. 50/2016.

Art. 12 - Varianti contrattuali

Per la disciplina delle modifiche del contratto si applica l'art. 27 della L.P. 2/2016.

Art. 13 - Subappalto e cessione

Il subappalto è ammesso nei limiti ed alle condizioni previste dell'art. 26 della L.P. 2/2016 solamente nel caso in cui l'Appaltatore abbia specificamente indicato nell'offerta le forniture o le parti di contratto che intende affidare in subappalto.

L'Appaltatore non può cedere per alcun motivo il contratto, fatto salvo quanto previsto dal comma 2, lettera d), punto 2 dell'art. 27 della L.P. 2/2106. Eventuale cessione di credito derivate dal contratto stipulato è vietata ove non autorizzata per iscritto dall'APSS.

Qualora la cessione dei crediti rientri nelle fattispecie previste dal combinato disposto della Legge 52/1991 e dell'art. 106, comma 13, del D.Lgs. 50/2016 e, pertanto, il cessionario sia una banca o un intermediario finanziario disciplinato dalle leggi in materia bancaria e creditizia, il cui oggetto sociale preveda l'esercizio delle attività di acquisto di crediti d'impresa, la medesima cessione è efficace e opponibile all'APSS qualora questa non la rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro 45 (quarantacinque giorni) dalla notifica della cessione stessa.

Il contratto di cessione del credito, ai fini della sua opponibilità all'APSS, deve essere stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, essere notificato all'APSS e deve contenere la clausola secondo cui l'APSS, ceduta, può opporre al cessionario tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto di appalto, pena l'automatica inopponibilità della cessione all'APSS.

La cessione del contratto e il subappalto non autorizzati comportano la risoluzione del contratto e fanno sorgere in capo all'APSS il diritto all'esecuzione in danno della fornitura, fatto salvo il risarcimento di ogni conseguente maggiore danno.

Art. 14 - Fallimento e altre vicende soggettive dell'appaltatore

Con riferimento alle vicende soggettive dell'appaltatore, di cui all'art. 27, comma 2, lettera d), punto 2 della L.P. n. 2/2016, l'APSS prende atto della modificazione intervenuta con apposito provvedimento, verificati i requisiti richiesti dalla legge.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese, ferma restando la sussistenza dei requisiti di qualificazione, eventuali modificazioni alle parti o alle percentuali di esecuzione rispetto alle parti o quote indicate in sede di gara o in sede di stipulazione del contratto, devono essere comunicate tempestivamente all'APSS mediante l'invio dell'atto di modifica redatto nelle stesse forme dell'atto in cui sono contenute le indicazioni originarie; la stazione appaltante procede all'eventuale autorizzazione alla modificazione e conseguentemente non è richiesta la stipulazione di atto aggiuntivo al contratto. La mancata produzione dell'atto di modifica delle quote di partecipazione al raggruppamento sospende il pagamento del corrispettivo, senza diritto per l'Appaltatore al riconoscimento di interessi o altri indennizzi.

In caso di raggruppamento temporaneo di imprese si applicano i commi 17 e 18 dell'art. 48 del D.Lgs. n. 50/2016.

Art. 15 - Inadempimenti e penalità

Nel caso l'Appaltatore non proceda alla consegna di quanto ordinato entro i termini previsti dal contratto o nel caso rifiuti o comunque non proceda immediatamente alla sostituzione della merce contestata, l'APSS è autorizzata ad applicare una penalità dell'1% (uno per cento) giornaliero calcolato sul valore della merce ordinata e per ogni giorno successivo al termine previsto dal Capitolato o stabilito dall'APSS, fino ad un valore massimo del 10% (dieci per cento).

Nel caso in cui l'importo della penale superi il 10% dell'importo contrattuale, l'APSS può dichiarare la risoluzione del contratto, fatto salvo il diritto all'eventuale risarcimento del danno patito a causa dell'inadempimento stesso.

Le suddette spese e penalità possono essere recuperate mediante trattenuta sui corrispettivi dovuti a qualsiasi titolo dalla ditta.

Art. 16 - Risoluzione del contratto

Per la disciplina della risoluzione del contratto si applica l'art. 108 del D.Lgs. 18 aprile 2016 n. 50.

Fatto salvo quanto stabilito in via generale dall'art. 1453 cc, l'APSS può avvalersi della facoltà di immediata risoluzione di diritto del contratto ai sensi dell'art. 1456 cc, previa valutazione del pubblico interesse, unicamente comunicando all'Appaltatore la propria decisione senza, con ciò, rinunciare al diritto di chiedere il risarcimento dei danni eventualmente subiti, nei seguenti casi specifici:

- nel caso d'immissione sul mercato di prodotto analogo ritenuto idoneo dal Servizio utilizzatore, al fine di poter dare avvio ad una nuova procedura di affidamento;
- in caso di ripetuta o grave inosservanza delle clausole contrattuali ed in particolare di quelle riguardanti la fornitura di prodotti non conformi, il ritardo nella consegna della merce richiesta o la sostituzione di quella contestata;
- per grave negligenza o frode nell'esecuzione degli obblighi contrattuali;
- nel caso in cui l'ammontare complessivo delle penali superi il 10% (dieci per cento) del valore del contratto;
- per cessione dell'azienda, per cessazione di attività oppure nel caso di concordato preventivo, di fallimento, di stato di moratoria e di conseguenti atti di sequestro o di pignoramento a carico del contraente;
- per cessione del contratto o del credito o in caso di subappalto non autorizzati dall'APSS;
- per cessioni, scissioni, fusioni di azienda o subappalti non comunicati e/o non autorizzati;
- nel caso in cui l'aggiudicataria esegua transazioni relative al presente contratto senza avvalersi di strumenti idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni per l'intero importo, il contratto sarà immediatamente risolto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della L 136/2010;
- in ogni altro caso previsto dalla legge.

I casi elencati sono contestati all'appaltatore per iscritto dall'APSS, previamente o contestualmente alla dichiarazione di volersi avvalere della clausola risolutiva espressa di cui al presente articolo.

La parte inadempiente è tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute dall'APSS per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale della ditta per il fatto che ha determinato la risoluzione.

Non potranno essere intese quale rinuncia ad avvalersi della clausola di cui al presente articolo eventuali mancate contestazioni e/o precedenti inadempimenti, per i quali l'APSS non abbia ritenuto avvalersi della clausola medesima e/o atti di mera tolleranza a fronte di pregressi inadempimenti dell'appaltatore di qualsivoglia natura.

La parte inadempiente sarà tenuta al rigoroso risarcimento di tutti i danni, diretti ed indiretti, ed alla corresponsione delle maggiori spese sostenute dall'APSS per il rimanente periodo contrattuale, fatta salva ogni ulteriore responsabilità civile o penale dell'Appaltatore per il fatto che ha determinato la risoluzione.

L'Appaltatore potrà chiedere la risoluzione del contratto in caso di impossibilità ad eseguire la fornitura per causa non imputabile alla stessa secondo le disposizioni del codice civile (artt. 1218, 1256, 1463 cc).

La risoluzione non si estende alle forniture già eseguite.

Art. 17 - Recesso

Per la disciplina del recesso del contratto si applica l'art. 109 del D.Lgs. 18.04.2016, n. 50.

Art. 18 - Norme che regolano il contratto e criteri interpretativi

Le norme di riferimento per il contratto sono, in via principale:

- la legge provinciale 9 marzo 2016, n. 2 “Recepimento della direttiva 2014/23/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, e della direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici: disciplina delle procedure di appalto e di concessione di lavori, servizi e forniture e modificazioni della legge provinciale sui lavori pubblici 1993 e della legge sui contratti e sui beni provinciali 1990”. Modificazione della legge provinciale sull'energia 2012” e ss.mm.ii.;
- la legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 “Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia autonoma di Trento” e ss.mm.ii. e il decreto del Presidente della Giunta Provinciale 22 maggio 1991, n. 10-40/Leg. “Regolamento di attuazione della legge provinciale 19 luglio 1990, n. 23 concernente: "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento” e ss.mm.ii.;
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 “Codice dei contratti pubblici” e ss.mm.ii. e il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii., per quanto applicabili nell'ordinamento provinciale;
- il decreto ministeriale 7 marzo 2018, n. 49 “Regolamento recante: «Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione».
- il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”, come aggiornato dal Decreto legislativo 3 agosto 2009, n. 106 e le diverse normative sulla sicurezza specifiche in materia e ss.mm.ii.;
- la legge 13 agosto 2010, n. 136 “Piano straordinario contro le mafie, nonché delega al Governo in materia di normativa antimafia” e ss.mm.ii.;

- il decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136” e ss.mm.ii.;
- la legge 6 novembre 2012, n. 190, “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione” e ss.mm.ii.;
- le norme del codice civile.

Il contratto deve essere interpretato in base alle disposizioni di cui agli artt. 1362-1371 del codice civile e in caso di contrasto tra il contratto e il presente Capitolato speciale, si considerano prevalenti le disposizioni del contratto.

Nel caso in cui una o più previsioni del contratto dovessero risultare contrarie a norme inderogabili di legge o dovessero venire dichiarate nulle o annullate, ovvero dovessero risultare oggettivamente non attuabili, le rimanenti previsioni contrattuali rimangono in vigore per conservare, per quanto possibile, lo scopo e lo spirito del contratto stesso. In tal caso le Parti sostituiranno alle previsioni del contratto risultate contrarie a norme di legge o, comunque, dichiarate nulle o annullate o divenute oggettivamente non più attuabili, altre previsioni – legalmente consentite – che permettano di dare allo stesso un contenuto il più vicino possibile a quello che le Parti avevano originariamente voluto e assicurino un’esecuzione del presente contratto conforme al suo spirito ed agli scopi intesi dalle Parti.

Art. 19 - Elezione di domicilio dell’appaltatore

L’Appaltatore elegge il proprio domicilio presso la propria sede legale.

Art. 20 - Responsabile del procedimento

Il Responsabile Unico del Procedimento è il Direttore del Servizio Acquisti e Gestione Contratti.

Art. 21 - Direttore dell’esecuzione del contratto

Il Direttore dell’Esecuzione del Contratto (DE) è il dott. Giorgio Temporin, Dirigente farmacista dell’U.O. di Farmacia ospedaliera nord dell’Ospedale S. Chiara di Trento.

Art. 22 - Trattamento dei dati personali

Ai sensi dell’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, si provvede all’informativa ivi indicata facendo presente che i dati personali forniti dalle imprese offerenti sono raccolti presso APAC – Agenzia Provinciale Appalti e Contratti – Provincia Autonoma di Trento per la fase di procedura di gara e presso la sede di APSS - Servizio Acquisti e gestione contratti per le finalità inerenti la gestione delle procedure previste dalla legislazione vigente per l’attività contrattuale e la scelta del contraente. Il trattamento dei dati personali (registrazione, organizzazione, conservazione), svolto con strumenti informatici e/o cartacei idonei a garantire la sicurezza e la riservatezza dei dati stessi, può avvenire sia per finalità correlate alla scelta del contraente e all’instaurazione del rapporto contrattuale che per finalità inerenti alla gestione del rapporto medesimo.

Il conferimento dei dati è obbligatorio ai fini della partecipazione alla procedura di gara, pena l'esclusione; con riferimento all'Appaltatore il conferimento è altresì obbligatorio ai fini della stipulazione del contratto e dell'adempimento di tutti gli obblighi ad esso conseguenti ai sensi di legge.

La comunicazione dei dati conferiti a soggetti pubblici o privati è effettuata nei soli casi e con le modalità di cui agli art. 19 del DLgs 196/2003 e ss.mm.ii..

I dati personali sono conservati per una durata illimitata insieme alla documentazione relativa agli atti di gara.

I dati personali non sono trasferiti fuori dall'Unione Europea.

Il titolare del trattamento dei dati personali è l'Azienda Provinciale per i Servizi Sanitari con sede in via Degasperi n. 79 a Trento a cui l'interessato potrà rivolgersi per far valere, nei casi previsti, i diritti di cui al Capo III del Regolamento, tramite l'ufficio URP sito a Palazzo Stella in Via Degasperi, n. 77 – 38123 Trento – tel. 0461/904172 urp@apss.tn.it.

Il preposto al trattamento dei dati personali è il Dirigente del Servizio Acquisti e Gestione Contratti.

L'interessato per le questioni relative al trattamento dei propri dati personali può rivolgersi al Responsabile della protezione dei dati (RPD) i cui dati di contatto sono i seguenti: Via Degasperi, 79 – 38123 Trento, e-mail ResponsabileProtezioneDati@apss.tn.it.

L'interessato ha diritto di presentare reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali in caso di illecito trattamento o di ritardo nella risposta del Titolare a una richiesta che rientri nei diritti dell'interessato.

Art. 23 - Normativa anticorruzione

Nell'espletamento della fornitura oggetto del presente capitolato vanno rispettati gli obblighi di condotta previsti dal vigente Codice di comportamento approvato ai sensi della legge 6 novembre 2012, n. 190 ("Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione") e visibile sul sito istituzionale dell'APSS, la cui violazione costituisce causa di risoluzione del contratto.

In particolare, l'Appaltatore si impegna a fornire, su richiesta dell'APSS, i nominativi dei titolari di cariche, dei soci e del proprio personale anche attraverso il riepilogo dati per sostituto d'imposta delle CU inviate all'Agenzia delle Entrate (ex mod. 770) per il controllo di cui all'art.1, comma 9, punto e) della L. n. 190/2012 e si impegnano al rispetto di quanto previsto, per quanto compatibile, dai Piani triennali di prevenzione della corruzione e dal Codice di comportamento dell'APSS contraente, documenti disponibili e liberamente consultabili sul sito istituzionale della stessa. Gli obblighi di condotta derivanti dal Codice di comportamento dell'APSS si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo delle Imprese.

L'Appaltatore dichiara inoltre, ai sensi e per gli effetti di cui al comma 16ter dell'art. 53 del D.Lgs. n. 165/2001 - introdotto dal comma 42, lett. l) dell'art. 1 della L. n. 190/2012, di non aver concluso contratti di lavoro subordinato o autonomo e, comunque, di non aver attribuito incarichi a soggetti, ex dipendenti dell'APSS, che abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali (in qualità di dirigenti, funzionari titolari di funzioni dirigenziali, responsabile del procedimento, ecc.) nel triennio successivo alla cessazione del rapporto di lavoro presso l'APSS.

Con riferimento agli obblighi di condotta derivanti dal codice di comportamento aziendale - che si estendono, per quanto compatibili, ai collaboratori a qualsiasi titolo dell'Appaltatore - l'APSS trasmetterà copia dello stesso per una completa e piena conoscenza. L'Appaltatore si impegna a trasmetterne copia ai propri collaboratori a qualsiasi titolo.

La violazione degli obblighi del Codice di comportamento dell'APSS può costituire causa di risoluzione del contratto: l'APSS, verificata l'eventuale violazione, contesterà per iscritto all'Appaltatore il fatto, assegnando un termine per la presentazione di eventuali controdeduzioni e, ove queste non fossero presentate o risultassero non accoglibili, potrà procedere - tenuto conto della gravità della violazione rilevata - alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento dei danni.

L'Appaltatore si impegna a svolgere il monitoraggio delle relazioni personali che possono comportare conflitto di interessi nei confronti del proprio personale, al fine di verificare il rispetto del dovere di astensione per conflitto di interessi.

Art. 24 - Responsabilità

L'Appaltatore, in relazione agli obblighi assunti con il presente appalto, espressamente solleva l'APSS da ogni e qualsiasi responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, sia dell'APSS, sia dell'Appaltatore, sia di terzi e verificatesi in dipendenza dell'attività svolta nell'esecuzione dell'appalto.

L'Appaltatore è ritenuto responsabile di ogni danno imputabile a negligenza del proprio personale; ha pertanto a suo carico la rifusione di eventuali danni ed ammanchi.

Art. 25 - Definizione delle controversie

Per le eventuali controversie che dovessero insorgere tra l'APSS e l'Appaltatore, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine del contratto stesso, è competente in via esclusiva il Foro di Trento.

Non è ammessa la devoluzione ad arbitri delle controversie.

Art. 26 - Norma di chiusura

L'Appaltatore, avendo partecipato alla procedura per l'assegnazione del contratto d'appalto, riconosce e accetta in maniera piena e consapevole, tutte le prescrizioni richieste per l'espletamento della fornitura, nonché tutte le clausole specifiche previste nel presente Capitolato.

Il Gruppo di Lavoro

f.to Giorgio Temporin

Responsabile della Struttura Semplice Centro Compounding